



DIREZIONE CENTRALE DELLE  
PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO  
E PREVIDENZA  
COMPLEMENTARE

UFFICIO I

ISTITUTO NAZIONALE  
DI PREVIDENZA  
PER I DIPENDENTI  
DELL'AMMINISTRAZIONE  
PUBBLICA

Roma, li 3 aprile 2002

ALLA SEGRETERIA DEGLI ORGANI  
COLLEGIALI

AI DIRIGENTI GENERALI CENTRALI E  
COMPARTIMENTALI

AI DIRETTORI DEGLI UFFICI CENTRALI E  
PERIFERICI

AI COORDINATORI DELLE CONSULENZE  
PROFESSIONALI

ALLA DIREZIONE CENTRALE ENTRATE  
CONTRIBUTIVE

LORO SEDI

## **INFORMATIVA N. 8**

Oggetto: Versamento contributivo ai fini TFR.

Questa Direzione, con informative n. 569 del 18/10/2001 e n. 5 del 22/02/2002, concernenti rispettivamente il CCNL dei Segretari comunali e provinciali e quello del personale non dirigente del Comparto Sanità, ha già precisato che le Amministrazioni interessate devono provvedere al versamento – a totale loro carico – del contributo del 6,10 % per tutti gli emolumenti utili ai fini del TFR.

Si rammenta infatti che l'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, sottoscritto il 29 luglio 1999, e il successivo DPCM 20/12/99 hanno disposto che il finanziamento del TFR avvenga attraverso il versamento all'INPDAP da parte delle Amministrazioni pubbliche di un contributo fissato nella stessa misura percentuale e sulla stessa base contributiva prevista per il TFS, ma hanno altresì precisato che in sede di contrattazione di comparto possa essere stabilito di considerare valutabili ai fini TFR ulteriori voci retributive oltre quelle utili ai fini TFS solo se saranno garantiti per la finanza pubblica “i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente sia delle condizioni di bilancio degli Enti Gestori delle relative forme previdenziali”.

La valutabilità nel TFR di ulteriori voci rispetto a quelle utili ai fini TFS senza che sia stata contestualmente prevista la copertura finanziaria del complessivo onere che ne deriverà all'Istituto si configura pertanto come mancata osservanza di una precisa condizione normativa.

Nel confermare, pertanto, le direttive di cui alle citate informative n. 561/2001 e n. 5/2002, si raccomanda ai Dirigenti degli Uffici periferici di notificare la presente a tutti gli Enti interessati e di assicurarsi che vengano puntualmente osservate tutte le disposizioni impartite in materia di versamenti contributivi ai fini TFR.

IL DIRIGENTE GENERALE  
Dott. Luigi Marchione  
(F.to Dott. Luigi Marchione)